



Egr. Sig.

Sindaco del Comune di Nerola

Domenico Lelli

Egredi consiglieri di maggioranza

MOZIONE: ORDINANZA CONTINGIBILE N. 14 DEL 25 LUGLIO 2022

PREMESSO CHE

- 1) in data del 27 aprile 2022, il Comune di Nerola, rappresentato dal responsabile del Servizio Tecnico geometra Fernando Antinelli, ha concluso con la Millemani S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Unico, Mario Russo, un contratto di appalto *“per i servizi di spazzamento e pulizia manuale delle sedi stradali, delle piazze, dei marciapiedi, le scalinate, le aiuole spartitraffico, le aree a corredo delle strade, le cunette stradali, i parcheggi pubblici, i percorsi pedonali anche coperti, e fontane pubbliche nonché cimiteri, e spazi di pertinenza dei serbatoi idrici, depuratore, scuole o edifici comunali di varia natura e in ogni caso qualsiasi spazio pubblico destinato o aperto al pubblico”*;
- 2) ai sensi del comma 1, art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, la Millemani S.r.l. si è impegnata a svolgere il servizio *“utilizzando il personale necessario”*;
- 3) ai sensi del successivo comma 3, medesimo articolo, *“la ditta dovrà prestare i servizi con la propria organizzazione aziendale”*, oltre che, ovviamente, *“con personale proprio”*;
- 4) ai sensi dell'art. 5 del richiamato Capitolato, è precisato che per materiali *“si intendono esclusi: gli automezzi, i veicoli, le attrezzature e gli attrezzi in genere. I macchinari e le attrezzature di proprietà comunale esistenti in relazione al servizio in oggetto possono essere utilizzati dalla ditta, previa richiesta all'UTC, con l'obbligo di mantenere le stesse in perfetto stato di efficienza mediante assunzione di responsabilità all'uso dal personale messo a disposizione dalla medesima per svolgere il servizio sollevando l'amministrazione da qualsivoglia responsabilità di ordine civile e penale”*;
- 5) ai sensi del comma 2, art. 7 del già più volte citato Capitolato, *“la ditta dovrà garantire la presenza di almeno n. 2 unità giornaliere per l'espletamento dei servizi”* oggetto dell'appalto;

- 6) ai sensi del comma 2, art. 10 del Capitolato è previsto che *“La ditta non potrà quindi pretendere aumenti per nuove e maggiori spese, neanche nel caso in cui nel corso del contratto, per ragioni diverse da quelle indicate al citato art. 6 (intensificare, estendere, ridurre i servizi, n.d.r.) sia costretta ad aumentare il numero del personale o delle attrezzature da adibire al servizio”*;
- 7) a seguito dell'intervento della consigliera Ester Rubini, il responsabile del Servizio Tecnico ha rilevato che i dipendenti della Millemani S.r.l. non potevano utilizzare, come invece avevano fatto sin dall'inizio dell'appalto, l'autovettura Fiat Punto di proprietà del Comune non essendo contrattualmente convenuto;
- 8) il Sindaco in data 25 luglio 2022 ha inteso emanare provvedimento contingibile con cui ha ordinato:
- *“In via contingibile ed urgente, alla Società Millemani S.r.l., con sede a Roma in Via Carmelo Bene n. 320 - 00139 P.IVA 04738441007, di procedere al servizio di pulizia straordinaria dei cestini della raccolta dei rifiuti posti in corrispondenza di vie e piazze pubbliche, per la stagione estiva e fino all'emissione di una nuova ordinanza che sancisce la fine dell'emergenza come nelle premesse richiamata;*
 - *di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'adempimento di tutti gli atti consequenziali;*
 - *di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di procedere con gli atti consequenziali, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale di appalto relativo al servizio di spazzamento in capo alla Soc. Millemani S.r.l., relativi all'estensione del contratto con la società medesima per tutta la durata del contratto stesso e con le modalità espresse in premessa, mettendo a disposizione del servizio un automezzo comunale, al fine di evitare in futuro ulteriori ed incresciose situazioni di pericolo come quella attuale”*.

CONSIDERATO CHE

- A) invero, le disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali – D. Lgs. n. 267 del 2000 – attribuiscono al Sindaco, tra l'altro, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti;
- B) in particolare, l'art. 50, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, prevede che il Sindaco possa adottare le predette ordinanze, nella qualità di rappresentante della comunità locale;
- C) le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate in tutte le occasioni in cui ricorrono i presupposti, certamente generali e non tipizzati, di cui agli artt. 50 o 54;
- D) la Corte costituzionale, già all'inizio della sua attività, si è occupata della compatibilità con il dettato costituzionale delle ordinanze, giungendo ad ammetterne la legittimità nella sussistenza di alcuni presupposti indefettibili. È stato evidenziato, quale dato di fondo dell'ordinamento, che le ordinanze contingibili e urgenti devono ritenersi compatibili con la Costituzione in quanto rappresentano uno degli strumenti attraverso il quale fronteggiare situazioni eccezionali che non possono essere affrontate e risolte mediante l'esercizio delle competenze e degli ordinari poteri amministrativi;
- E) preliminarmente va individuato il limite esterno del potere di ordinanza contingibile e urgente che è rappresentato dal necessario rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del diritto dell'Unione europea ed ovviamente della Costituzione, mentre è ammessa una deroga, secondo quanto specificato in precedenza, a norme, anche di rango legislativo, specifiche e puntuali;
- F) il presupposto oggettivo che presiede all'adozione delle ordinanze di necessità è rappresentato dalla contingibilità e urgenza di provvedere in merito ad una fattispecie concreta, **non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari rimedi predisposti dall'ordinamento**;

- G) l'urgenza si configura allorquando emerga la necessità di intervenire con immediatezza e senza possibilità di differimento dell'intervento, a causa di un effettivo e irreparabile pericolo per l'incolumità pubblica, **non altrimenti eliminabile**. L'urgenza va verificata nel caso concreto ed è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Autorità procedente;
- H) **la contingibilità** è invece rappresentata dall'imprevedibilità dell'evento dannoso da affrontare che impedisce di ricorrere agli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento;
- I) in presenza di tali presupposti è possibile derogare sia al principio di tipicità degli atti amministrativi che al rispetto della disciplina, anche legislativa, vigente; anzi è proprio nei casi di mancata tipizzazione legale delle situazioni di pericolo che si ammette il ricorso ad un potere straordinario che, permettendo di far fronte a situazioni di grave pericolo non previamente disciplinate, si pone quale elemento di chiusura e garanzia del sistema. A ciò consegue che la presenza di uno strumento, legislativamente previsto, per governare una determinata situazione di pericolo esclude la possibilità di ricorrere all'innominato e atipico potere di ordinanza contingibile e urgente;
- J) l'atipicità e la residualità del potere di ordinanza hanno quale contraltare la provvisorietà e la temporaneità degli effetti del provvedimento, che **non può giammai conformare in via definitiva le posizioni giuridiche dei destinatari**;
- K) tra i caratteri dell'ordinanza sono ricompresi anche quelli della proporzionalità delle misure e della loro adeguatezza;
- L) tali elementi devono essere valutati ex ante e a tal fine

- Q) così disponendo, il Sindaco vorrebbe determinare effetti che vadano oltre il periodo di eccezionalità, per di più senza indicare, se non in maniera del tutto generica, la durata di detto periodo. A tale riguardo, la Corte costituzionale, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che il potere di ordinanza è stato ritenuto compatibile con l'ordinamento costituzionale laddove **sia rinvenibile un fondamento legislativo che ne delimiti il contenuto, i tempi, le modalità di esercizio e tutto ciò che ne giustifica l'utilizzazione**, soprattutto avendo riguardo ai diritti, anche di natura fondamentale, che possono risulterne menomati e con i quali è necessario operare un doveroso bilanciamento;
- R) pertanto, l'ordinanza sembra essere così viziata dal risultare del tutto illegittima;
- S) l'illegittimità sembra essere avvalorata anche dalla violazione del principio della proporzionalità;
- T) il principio di proporzionalità è il principio in base al quale la P.A., nell'assunzione delle proprie determinazioni, deve adottare la soluzione idonea ed adeguata con il minor sacrificio per gli interessi compresenti e attiene al bilanciamento quantitativo ossia alla misura concreta del potere esercitato;
- U) nel caso concreto, assegnare in uso alla Millemani S.r.l. l'autovettura Fiat Punto per tutta la durata del contratto di appalto, appare del tutto sproporzionato rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere;
- V) per altro verso, chi scrive è convinto che l'oggetto dell'appalto intercorso con la Millemani S.r.l. ben potrebbe essere esteso allo svuotamento di alcuni cestini senza ulteriore aggravio per le casse comunali, specie alla luce del considerevole costo dei servizi già previsti, peraltro, ad avviso dello scrivente, anche mal prestati;
- W) diversamente opinando, il Comune dovrebbe ammettere di aver redatto un contratto di appalto del tutto inadeguato, ben sapendo che il Capitolato di appalto corrente con la Tekneko S.r.l. non prevede lo svuotamento, a differenza di quanto previsto per il Comune di Montelibretti, dei cestini. Del resto, nel Capitolato da ultimo citato, in più passaggi, il Comune di Nerola dichiara che la ragione per cui alcuni servizi non sono stati richiesti alla Tekneko risiede nel fatto che ad occuparsene è altra ditta;
- X) infine, non appare davvero evento imprevisto e imprevedibile che i cestini presenti sul territorio debbano essere regolarmente svuotati.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INVITA IL SINDACO

a revocare l'ordinanza contingibile n. 14 del 25 luglio 2022 e, al contempo, concordare, mediante il responsabile del Servizio Tecnico, con la Millemani S.r.l. che nell'oggetto del contratto di appalto è da ricomprendersi anche lo svuotamento dei cestini presenti nel territorio comunale.

Nerola, 27 giugno 2022

Il capogruppo
Avv. Marco Corradi

